

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 23

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, SANTANGELO, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CATALFO, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, BOCCHINO, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, LEZZI e VACCIANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2014

—————
Modifica all’articolo 33, in materia di pubblicità
dei lavori delle Commissioni
—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione al Regolamento del Senato intende ampliare notevolmente il regime della pubblicità dei lavori delle Commissioni, stante l'articolo 72, terzo comma, della Costituzione, che affida proprio al Regolamento parlamentare le forme di conoscibilità dell'attività delle Commissioni.

Ai sensi del vigente articolo 33 del Regolamento, «le sedute delle Commissioni in sede referente e consultiva non sono pubbliche»; pertanto, non solo è esclusa la pubblicità audiovisiva dei lavori per tali sedute – sedi del tutto prevalenti nell'ambito dei lavori parlamentari –, ma non sono contemplati strumenti informativi e divulgativi contemporanei di primaria diffusione, come il portale *internet* del Senato della Repubblica.

Ed inoltre, con riguardo alla trasmissione audiovisiva interna, è previsto un arcaico «barocchismo» procedurale, in forza del fatto che «il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzarsi almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi».

Il Regolamento del Senato, quindi, nel suo articolo 33 prevede un irragionevole divieto assoluto di pubblicità dei lavori per le sole sedute in sede referente e consultiva, e ciò in palese contraddizione col fatto che analogo divieto non si rinviene nel Regolamento della Camera.

Ed invero, quest'ultimo Regolamento, nell'articolo 65, modificato il 24 settembre 1997, al comma 2 prevede che «la pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso».

Ne consegue una disparità nel *modus operandi* obiettivamente contraddittoria per il sistema di bicameralismo paritario e perfetto di cui le Camere del Parlamento italiano sono espressione.

Per questo, la riforma regolamentare qui proposta, intende salvaguardare l'attuale diffusione di tipo documentale, oltretutto incrementare il fondamentale principio della pubblicità dei lavori in Commissione, attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito *internet* del Senato, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa.

Nel solco dell'articolo 64 della Costituzione, da cui è sotteso che in un sistema di democrazia parlamentare la regola è la pubblicità ed il segreto sono l'eccezione, si inserisce tale proposta modificativa; anche perché il procedimento decisionale muta significativamente a seconda che esso si svolga in una sede pubblica o segreta.

Per i motivi esposti, si auspica un celere esame della presente proposta.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (*Pubblicità dei lavori delle Commissioni*) - 1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto, non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative ad argomenti per i quali vige il vincolo del segreto.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la pubblicità dei lavori è assicurata attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito *internet* del Senato, nonché attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».

